

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà ad effettuarsi, anche il 2020 e il 2021, con i codici commentati e la vecchia normativa . All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "nove". LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi **nove** (1) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

(entrata in vigore febbraio 2013)

--

All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "nove". LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)